

## nota informativa agli autotrasportatori

Allo scopo di rendere più rapida e certa l'erogazione del beneficio fiscale sul gasolio utilizzato nel settore dell'autotrasporto, si raccomanda in futuro di attenersi alle seguenti indicazioni:

**modalità di invio della dichiarazione trimestrale** – si raccomanda la trasmissione telematica della dichiarazione, attraverso il sistema E.D.I. dell'Agenzia delle dogane, che rappresenta il modo più rapido e sicuro per l'invio dei dati necessari all'ottenimento del beneficio in questione. Al servizio E.D.I. (qualora non già autorizzati) si accede inizialmente mediante apposita *istanza di adesione* direttamente inseribile via WEB dall'operatore attraverso il sito [www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it) → l'operatore economico → telematizzazione delle accise → servizio telematico E.D.I. → Istanza di adesione (per eventuali info, contattare l'area assistenza utenti di questo Ufficio 0461-272325; [dogane.trento.urp@agenziadogane.it](mailto:dogane.trento.urp@agenziadogane.it)). Una volta in possesso dell'autorizzazioni E.D.I., la dichiarazione trimestrale dei consumi di gasolio impiegato nel settore dell'autotrasporto va trasmessa utilizzando l'apposito *software* scaricabile al link [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it) → l'operatore economico → Benefici gasolio autotrazione 1°/2°/3°/4° trimestre aaaa. Oltre al software, all'interno del link, sono disponibili sia il *Manuale Utente* che il *Tracciato Record*, cui fare riferimento per il corretto utilizzo del *software*.

Se nonostante quanto sopra suggerito non si intenda utilizzare la predetta modalità telematica per la presentazione della dichiarazione, quest'ultima, una volta compilata e stampata utilizzando lo stesso *software*, dovrà essere firmata dal titolare/legale rappresentante della società e consegnata all'Ufficio insieme alla copia di un documento di identità del suddetto titolare/legale rappresentante e ai dati salvati su supporto informatico (c.d. rom, penna USB; floppy disk), con l'avvertenza di non modificare né il nome, né l'estensione del file.

**modalità di fruizione del beneficio fiscale** – si raccomanda di richiedere la modalità di fruizione del beneficio fiscale mediante la compensazione, con l'impiego del mod. F-24 e del codice tributo 6740. Tale modalità, tra l'altro, è la sola che consente di ottenere il beneficio attraverso il meccanismo del "*silenzio assenso*", trascorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione. In proposito si segnala che la compensazione del credito verso debiti di altri tributi/contributi dovrà avvenire entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto<sup>1</sup> e che per il credito eventualmente non compensato entro la suddetta data dovrà essere presentata, perentoriamente entro il 30 giugno del successivo anno (pena la perdita del credito residuo) un'apposita richiesta di rimborso in denaro.

Se nonostante quanto sopra raccomandato non si intenderà richiedere la modalità di fruizione del beneficio mediante la compensazione ma, diversamente, con il rimborso in denaro, si fa presente quanto segue:

- a) I tempi di ottenimento del beneficio si allungheranno inevitabilmente a causa dell'interessamento di altri Uffici dell'amministrazione finanziaria nel procedimento amministrativo (Ragioneria territoriale dello Stato) e dei tempi tecnici necessari per lo stanziamento dei fondi necessari al rimborso che dovranno appositamente essere richiesti;
- b) Le domande (anche se inviate in forma telematica attraverso E.D.I.) dovranno essere accompagnate da copia della documentazione relativa ai libretti di circolazione di tutti gli automezzi, degli

<sup>1</sup> Per le dichiarazioni del 1°, 2° e 3° trimestre del 2012 la compensazione potrà invece avvenire entro il 31/12/2013 ed, eventualmente, entro il 30/6/2014 dovrà essere presentata la domanda di rimborso in denaro sulla quota (eventuale) di credito non compensata entro il suddetto termine.